



**Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia
(emanato con Decreto Rettorale n. 489/2022, prot. n. 86507 del 13 dicembre 2022
modificato con Decreto Rettorale n. 124/2023, prot. n. 27775 del 19 aprile 2023)
Entrata in vigore: 20 aprile 2023**

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato, ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168 e delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 18 e 24, e disciplina, nel rispetto del Codice Etico e della Carta Europea dei Ricercatori, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2
Programmazione del fabbisogno di personale per professori di prima e seconda fascia

Le Scuole, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, propongono di attivare procedure volte alle chiamate di professori di prima e seconda fascia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 240/2010.

Le Scuole deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nella proposta della Scuola dovrà, inoltre, essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni della scelta:

- chiamata all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 4 della legge 240/2010;
- chiamata diretta di professore di seconda fascia, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010;
- chiamata diretta di professore di prima e di seconda fascia, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 6 della legge 240/2010.

La deliberazione di proposta della Scuola deve altresì contenere:

- a) la tipologia di chiamata;
- b) l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;
- c) il settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare da ricoprire, con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;



- d) l'indicazione delle funzioni che il professore dovrà svolgere, in particolare la tipologia di impegno didattico e scientifico, nonché la tipologia di impegno nella realizzazione del cd. impatto sociale (terza missione);
- e) la sede di servizio;
- f) la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale;
- g) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni da presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
- h) gli standard di qualità stabiliti dagli Organi di governo dell'Ateneo;
- i) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e dopo aver verificato l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle normative, delibera l'attivazione dei bandi.

Titolo I

Copertura mediante procedura selettiva (art. 18 legge 240/2010)

Art. 3

Bando

L'avviso del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - di norma per un periodo di 30 gg.

Il bando verrà pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino all'indirizzo <https://www.unicam.it> e sui siti del MUR all'indirizzo <https://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea all'indirizzo <https://ec.europa.eu/euraxess>.

Il bando deve contenere:

- 1) il numero dei posti messi a bando;
- 2) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- 3) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- 4) la sede di servizio;



- 5) il settore concorsuale/ gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- 6) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- 7) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: tipologia di impegno didattico e scientifico e impatto sociale (terza missione);
- 8) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- 9) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- 10) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- 11) il numero massimo delle pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
- 12) l'indicazione dei criteri generali di valutazione, cui la Commissione dovrà attenersi;
- 13) l'indicazione dei diritti e doveri del docente;
- 14) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

- 1) Alla selezione sono ammessi:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della legge 210/1998, per la fascia corrispondente limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
 - d) professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso gli Atenei, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e seconda fascia.



2) Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Scuola o alla struttura che formula la proposta ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione, di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Magnifico Rettore, con le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal bando.

Alle domande dovranno essere allegati:

- 1) curriculum scientifico-professionale;
- 2) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- 3) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato nel bando.

Art. 6

Commissione di valutazione

Dopo la scadenza della presentazione delle domande, la Scuola designa i commissari, tenendo conto del principio di rappresentanza di genere.

La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto.

La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente in Atenei stranieri. Almeno uno, deve essere esterno all'Università di Camerino e deve essere individuato fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale.

I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare e al settore scientifico-disciplinare indicato dal bando, quando specificato. Eventuali nomine di componenti appartenenti ad altri settori concorsuali dovranno essere motivate.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano più del 30% delle pubblicazioni in comune con uno dei candidati.

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un componente con funzione di Segretario



verbalizzante.

La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge 240/2010, e si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale previa autorizzazione del Rettore.

La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Il termine può essere prorogato per un massimo di due mesi per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7 ***Criteri di valutazione***

La valutazione comparativa è finalizzata ad individuare i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

La valutazione avviene sulla base di criteri e con modalità predeterminati dalla Commissione, in coerenza con le indicazioni del bando. I criteri tengono conto dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica, delle competenze linguistiche eventualmente richieste e di specifiche competenze indicate nella proposta della Scuola e riportate nel bando, tra cui l'impegno nella realizzazione dell'impatto sociale (terza missione).

Per Impatto Sociale (Terza Missione) si intende la valutazione degli effetti reali che le attività svolte hanno sulla Comunità di riferimento rispetto agli obiettivi precedentemente individuati. Tali attività spaziano, ad esempio, dal public engagement al trasferimento tecnologico, dai brevetti alle collaborazioni con laboratori e aziende.

Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formula, per ciascun candidato un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito ed indicando i candidati maggiormente qualificati a svolgere i compiti indicati nel bando.



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei verbali all'Area Persone Organizzazione e Sviluppo.

Art. 8

Chiamata e nomina

Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti la Scuola propone la chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima fascia e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, sulla base dell'esito della selezione.

La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative vigenti.

La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

La Scuola può non procedere alla proposta di chiamata fornendo adeguata motivazione al Consiglio di Amministrazione.

Titolo II

Chiamata ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 e dell'art. 29 comma 8 della legge 240/2010

Art. 9

Chiamata diretta di professori di seconda fascia per i ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b)

I ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della medesima Legge 240/2010 in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di seguito indicate.

La valutazione è effettuata da una Commissione designata dalla Scuola, nominata dal Rettore e composta da tre componenti appartenenti al ruolo di professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente in Atenei stranieri.

I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare e al settore scientifico-disciplinare indicato dal bando, quando specificato.

Eventuali nomine di componenti appartenenti ad altri settori concorsuali dovranno essere motivate.



Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge 240/2010, e si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale ed in particolare dei criteri indicati nel Decreto Ministeriale.

All'esito della valutazione, la Commissione formula un giudizio complessivo sul candidato che trasmette al Consiglio della Scuola.

La Scuola, tenendo conto del giudizio della Commissione, delibera la proposta di chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e dei professori di seconda fascia.

La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Rettore con proprio decreto dispone la nomina del professore.

Art. 10

Chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 comma 6

Le Scuole, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono chiedere di attivare procedure volte alle chiamate dirette di professori di prima e di seconda fascia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24 comma 6.

Le Scuole deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Pertanto, i professori di seconda fascia e i ricercatori di ruolo già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, possono essere nominati rispettivamente professori di prima e professori di seconda fascia per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010.

L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

La Scuola individua il settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare, il settore scientifico-disciplinare e il candidato o i candidati da sottoporre a valutazione.

La valutazione è effettuata da una Commissione designata dalla Scuola, nominata dal Rettore e composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente in Atenei stranieri.



I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale /gruppo scientifico-disciplinare e al settore scientifico-disciplinare indicati dal bando.

Eventuali nomine di componenti appartenenti ad altri settori concorsuali dovranno essere motivate.

Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge 240/2011, e si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e in particolare ai criteri indicati nel Decreto Ministeriale al momento vigente.

All'esito della valutazione, la Commissione formula un giudizio complessivo sul candidato o su ciascuno dei candidati da valutare, che viene poi trasmesso al Consiglio della Scuola.

La Scuola, tenendo conto del giudizio della Commissione, delibera la proposta di chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Rettore con proprio decreto dispone la nomina.

Titolo III

Art. 11

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'art.1, comma 9, legge 230/2005

Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230, sono assunte dal Consiglio della Scuola con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.

La delibera deve contenere:

- 1) l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
- 2) l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

- 3) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto su un settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare, con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare;
- 4) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui al punto 2;
- 5) la sede di servizio;
- 6) la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.

La proposta della Scuola è approvata dagli Organi di governo e inviata al MUR, che rilascia il nulla-osta alla nomina.

La nomina è disposta con provvedimento del Rettore, che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Titolo IV Norme comuni

Art. 12

Posti di ruolo di prima e seconda fascia finanziati tramite convenzioni

Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori, di cui al presente regolamento, possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è emanato il Decreto Rettorale.